



Repertorio n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

tra

L'Università degli Studi di Firenze/Struttura \_\_\_\_\_  
con sede in Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze c.f. 01279680480, nella persona del  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_, denominato di  
seguito Committente,

e

il Sig./dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_, denominato di seguito Collaboratore,

### **PREMESSO**

- che l'Università/Struttura deve sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, come precisato nel Progetto di seguito allegato;
- che l'Università ritiene necessario avvalersi di una figura particolarmente esperta nel settore \_\_\_\_\_;
- che al momento non è disponibile, all'interno dell'Università, la professionalità richiesta dalle esigenze di cui sopra;
- che il sig./dott. \_\_\_\_\_ è risultato idoneo a seguito dell'espletamento della procedura comparativa, per curriculum vitae e colloquio, per l'attribuzione di un incarico di collaborazione inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all'interno del Progetto/Programma allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

oppure

- che il sig./dott. \_\_\_\_\_ è stato individuato in base alla procedura semplificata per l'attribuzione di un incarico di collaborazione inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all'interno del Progetto/Programma allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 (OGGETTO DELL'INCARICO)**

L'Università degli Studi di Firenze, come sopra identificata, conferisce al Sig./Dott. \_\_\_\_\_, che accetta, l'incarico avente ad oggetto la prestazione di lavoro autonomo connessa alla realizzazione del Progetto/Programma allegato di cui sopra;



La prestazione oggetto del presente contratto viene resa nell'ambito di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato. Il Dott./Prof. \_\_\_\_\_ è individuato quale Coordinatore del Progetto/Programma e avrà diritto alla supervisione tecnica dell'attività svolta dal Collaboratore fornendo allo stesso le direttive di massima tese alla corretta esecuzione della prestazione.

#### **ART. 2 (SVOLGIMENTO DELL'INCARICO)**

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il collaboratore è autorizzato ad accedere ai locali del committente negli orari di apertura e funzionamento degli uffici nonché eventualmente ad utilizzare le strutture messe a disposizione dal Committente che possano rendersi necessarie per l'espletamento della sua attività.

#### **ART. 3 (DOVERI E COMPITI DEL COLLABORATORE)**

Fermi restando gli ambiti di autonomia e flessibilità propri dell'attività di cui al presente contratto, la prestazione del collaboratore dovrà essere coordinata con le necessità del Committente che dovrà fornire al Collaboratore tutti i suggerimenti idonei al fine di perseguire al meglio le esigenze e gli obiettivi di lavoro dello stesso.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal collaboratore il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Il Collaboratore è tenuto a svolgere l'attività di cui all'art. 1 con la necessaria diligenza. Il Collaboratore è altresì tenuto a rispettare le direttive di massima fornite dal Coordinatore del presente contratto e a comunicare al Committente, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardano il presente contratto.

Il Coordinatore procederà a verifiche periodiche sull'attività svolta dal Collaboratore con riferimento all'oggetto del presente contratto.

A tal fine, il Collaboratore è tenuto a presentare al Coordinatore a metà e al termine dell'attività una relazione particolareggiata sull'attività svolta.

In caso di sospensione del rapporto per le cause di cui agli artt. 7 e 8 il termine verrà posticipato e commisurato in relazione alla durata della sospensione.

#### **ART. 4 (DURATA DELL'INCARICO)**

Il presente contratto si intende stipulato dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ esclusa ogni tacita proroga. Ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contratto oltre il termine di scadenza del \_\_\_\_\_ dovrà risultare da atto sottoscritto dalle due parti.

#### **ART. 5 (CORRISPETTIVO)**

Il compenso per la realizzazione del Progetto/Programma sarà di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_). Detto importo è onnicomprensivo di ritenute di legge fiscali, previdenziali, assicurative e di ogni altro eventuale ulteriore onere a carico del Collaboratore.

Tale importo verrà corrisposto in un'unica soluzione entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto ovvero, su richiesta del collaboratore, con n. \_\_\_\_ acconti mensili, in rate di importo pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), che verranno messi in pagamento entro la fine di ogni mese a partire dalla data di inizio del contratto, con assegno o bonifico bancario. Il saldo verrà corrisposto entro e non oltre \_\_\_\_\_ giorni dal termine di scadenza del presente contratto. Ai fini della liquidazione delle spettanze dovute a saldo il Coordinatore del Progetto/Programma dovrà presentare il giorno successivo alla scadenza del presente Contratto apposita relazione attestante la completa o parziale realizzazione del Progetto/Programma. E' fatto salvo il diritto di ripetere l'acconto mensile in caso di mancata realizzazione del Progetto/Programma.



#### **ART. 6 (MALATTIA)**

In caso di malattia il rapporto si ritiene sospeso senza erogazione del corrispettivo con la conservazione del contratto fino ad un massimo di \_\_\_\_\_ giorni di malattia. La sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla sua naturale scadenza; il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto.

Al Collaboratore che non sia iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria e non sia titolare di pensione è corrisposta a carico dell'INPS un'indennità giornaliera pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. A tal fine il Collaboratore dovrà produrre entro il termine di due giorni il certificato medico all'Università, in qualità di Committente, e all'INPS.

Il collaboratore in malattia è soggetto alle disposizioni in materia di fasce di reperibilità oraria e di controllo dello stato di malattia. Pertanto lo stesso potrà essere soggetto a visite domiciliari e/o ambulatoriali, disposte d'ufficio da parte dell'INPS o su richiesta del datore di lavoro, volte ad accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa. A tal fine il collaboratore è tenuto ad indicare con nota di accompagnamento del certificato l'esatto e completo indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) ed a comunicare tempestivamente all'INPS ed all'Università ogni variazione dello stesso.

In caso di malattia comportante la degenza ospedaliera il Collaboratore potrà beneficiare delle disposizioni di cui all'art 51, comma 1, L.n 488/1999.

#### **ART. 7 (GRAVIDANZA E PUERPERIO)**

Nel caso di gravidanza, la collaboratrice non è obbligata all'astensione nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi seguenti la data effettiva del parto.

La stessa può chiedere la sospensione del contratto di collaborazione fino ad un massimo di 180 giorni. In tal caso il rapporto contrattuale rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo da parte dell'Università.

La Collaboratrice potrà fare richiesta all'INPS del contributo specifico per la tutela della maternità di cui all'art. 59, comma 16 della L. 449/97, così come modificato dal D.M. 4 aprile 2002, qualora ricorrano le condizioni previste dal suddetto decreto.

E' inoltre possibile usufruire, per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2007, di un periodo di congedo parentale di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, con contestuale sospensione del rapporto e della relativa retribuzione a carico dell'Università; le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di adozioni o affidamento.

In tal caso la Collaboratrice potrà presentare richiesta all'INPS per la corresponsione dell'indennità la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità.

Il contratto potrà essere prorogato per una durata non superiore a quella dell'assenza e sempre che l'oggetto della prestazione non sia già stato ottenuto o non sia diventato inutile.

#### **ART. 8 (TRATTAMENTO ASSICURATIVO INAIL)**

Ai fini dell'applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D. Lgs. 38/2000, il Collaboratore prende atto che l'Università opererà la ritenuta di sua competenza in occasione dell'erogazione degli emolumenti in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall'attività in oggetto dell'incarico e nella misura che il Committente giudica idonea per la specifica categoria.

In caso di infortunio sul lavoro il rapporto di collaborazione rimane sospeso fino alla completa guarigione clinica o comunque fino alla scadenza del contratto. La sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla sua naturale scadenza; il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto.



Durante il periodo di sospensione non viene corrisposto al Collaboratore alcun compenso, mentre il collaboratore sarà indennizzato da parte dell'INAIL qualora ne ricorrano le condizioni. Nell'ipotesi in cui il Collaboratore subisca un infortunio sul lavoro, il Committente dovrà effettuare la prescritta denuncia secondo le modalità e termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

**ART. 9 (COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI)**

Per il periodo di validità del presente contratto l'Università provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi a favore del Collaboratore nell'ambito dell'espletamento dell'attività di collaborazione oggetto del presente contratto.

**ART. 10 (INVENZIONI E SCOPERTE DEL COLLABORATORE)**

Qualora nell'esecuzione del Progetto/Programma dovessero evidenziarsi procedimenti o prodotti attualmente non noti, il Collaboratore sarà riconosciuto autore di tali nuovi procedimenti o prodotti.

**ART. 11 (ACCERTAMENTI MEDICI)**

Il Committente si riserva la facoltà di sottoporre ad accertamenti di sorveglianza sanitaria il Collaboratore qualora l'attività lavorativa svolta comporti l'esposizione a fattori di rischio secondo le normative vigenti in materia di tutela della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.

**ART. 12 (RECESSO)**

Entrambe le parti possono recedere unilateralmente dal contratto senza preavviso per giusta causa. Le parti possono, inoltre recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r con un periodo di preavviso minimo di 30 giorni.

Ricevuta o inviata la comunicazione del recesso, il Collaboratore dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Committente e, comunque, entro 30 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento. In caso di recesso unilaterale del contratto spetta al collaboratore il compenso proporzionato all'effettiva realizzazione del Progetto/Programma fino a quel momento conseguita.

**ART. 13 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA)**

Il Collaboratore si impegna a non divulgare a terzi e/o usare per proprio personale beneficio alcuna informazione concernente l'attività dell'Università e/o le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione. Scopo di questa norma è che non vengano divulgate e non vengano usate informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo restando che nessuna di tali previsioni impedirà al collaboratore di portare a conoscenza di terzi, nello svolgimento della sua attività, quelle informazioni che possono essere necessarie ed utili per un effettivo ed efficiente adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Committente.

L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.

**ART. 14 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE)**

Il Collaboratore prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di Protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli Studi di Firenze (Decreto Rettorale n. 1177/2005) e del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 196/2003 (Decreto Rettorale n. 906/2006)



**ART. 15 (CLAUSOLA DI RINVIO)**

Per quanto qui non previsto le parti rinviano alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt. 2222 ss. c.c. per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409 c.p.c, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

**ART. 16 (REGISTRAZIONE)**

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Allegato 1

- o Progetto
- o Programma

Luogo e data

---

Letto, approvato e sottoscritto

---

Il Committente

---

il Collaboratore

---